

Al Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione formazione

D.G. per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio V

PEC: dgosv@postacert.istruzione.it

Oggetto: richiesta di corrispondenza titolo di studio ai sensi dell'art. 12 della legge 29/2006.

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____

di cittadinanza _____

residente a _____ in Via _____

telefono _____ e-mail _____ PEC _____

chiede, ai sensi dell'art. 12 della legge 29/2006, l'equivalenza del proprio titolo di studio¹

rilasciato da² _____

in data _____

dovendo partecipare a³ _____

Chiede, inoltre, che la relativa dichiarazione di corrispondenza venga inviata al seguente indirizzo di posta ordinaria:

Data _____

Firma _____

¹Indicare la denominazione e il grado di istruzione del titolo di studio;

²Indicare l'Istituto scolastico estero che ha rilasciato il titolo di studio (*denominazione, città, Stato*).

³Indicare il corso o concorso a cui si intende partecipare e l'Ente che lo ha bandito.

Si allega la seguente documentazione:

- fotocopia documento di identità;
- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare;
- copia autentica del titolo di studio estero⁴;
- copia autentica del titolo di studio estero tradotto⁵ e legalizzato⁶;
- Dichiarazione di valore in loco⁷, quest'ultima necessaria per i cittadini extra UE.

⁴ Per copia autentica si intende una fotocopia del documento originale accompagnata da un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 – lettera l, m, n del D.P.R. 445/2000.

⁵ Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana dello Stato in cui il documento è stato formato (fonte MAECI).

⁶ La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la Dichiarazione di valore in loco. Se lo Stato dell'Unione Europea che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 per l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (ratificata dall'Italia con la legge 20 dicembre 1966 n. 1253), si può apporre sul titolo di studio la cosiddetta "Postilla dell'Aia" (Aja Apostille). Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la Dichiarazione di valore in loco. Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se: 1) l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno degli Stati che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia ed Estonia), oppure 2) il titolo di studio è stato rilasciato da istituzioni tedesche (ciò a seguito della Convenzione italo-tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici).

⁷ La Dichiarazione di valore in loco è rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso.